



Messaggio 07 marzo 2012, n. 4143

Estensione dell'indennità giornaliera di malattia e del trattamento economico per congedo parentale di cui all'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in favore dei professionisti e di tutti i collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

L'art. 24, comma 26 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. decreto Monti) convertito nella legge n. 241 del 23 dicembre 2011, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale di cui all'art. 1, comma 788, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata, istituita presso l'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre, a seguito della recente risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interpello n. 42 dell'11 novembre 2011, le tutele in questione risultano estensibili in favore di tutti i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla citata Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie: infatti, secondo tale interpretazione in linea con la più recente evoluzione legislativa in materia, per "*categorie assimilate* ai lavoratori a progetto" (art. 1, comma 788, della legge 296 del 27 dicembre 2006) devono ritenersi tutte le categorie di lavoratori con committente per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Pertanto, anche per le suindicate categorie di lavoratori, sino ad oggi escluse dalla tutela in esame, trovano applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 - per quanto attiene ai periodi di congedo parentale - e la circolare n. 76 del 16 aprile 2007 - relativa alla prestazione previdenziale della malattia.

In particolare, con riferimento alle categorie individuate con la risposta fornita dal Ministero vigilante al citato interpello, si ritiene di dover gestire alla luce delle nuove indicazioni amministrative oltre alle nuove istanze i ricorsi ancora eventualmente pendenti, presentati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell'Inps sono tenute quindi ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alla nuova platea dei destinatari suindicati (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano i lavoratori a suo tempo esclusi con il messaggio 12768 del 22 maggio 2007) che verranno trasmesse attraverso i canali tradizionali, in attesa dell'implementazione delle procedure attualmente esistenti. Le citate Strutture avvieranno la conseguente istruttoria che potrà essere completata a seguito delle ulteriori indicazioni operative e procedurali che saranno fornite da questa Direzione centrale.